

Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (Determinazione n. 3/2008).

Autore:

In: Diritto civile e commerciale

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

Con
la
legge
3 agosto
2007,
n.
123 recante «Misure in tema di
tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo

per
il
riassetto
e la riforma della normativa in materia» e' stata

introdotta
la
necessita'
di
redigere,
tra
i documenti a corredo

dell'appalto,
un
«documento
unico
di
valutazione
dei
rischi da

interferenze» (di seguito DUVRI) ed e' stato modificato l'art. 86 del
codice

degli
appalti
relativo
al
«criteri
di
valutazione delle

offerte
anormalmente
basse» soprattutto con riguardo all'esclusione

di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.

Ai
sensi
dell'art.
1
di
siffatta legge il Governo deve emanare

entro
nove mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno

o
piu'
decreti
legislativi
per
il
«riassetto e la riforma delle

disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro».

La
prima

novita'
di
rilievo
operata dalla legge n. 123/2007 e'

contenuta
nell'art. 3, comma 1, lettera a), il quale modifica l'art.

7,
comma 3,
del
decreto
legislativo
16 settembre
1994,
n. 626,

riguardante
il
«miglioramento
della
sicurezza
e della salute dei

lavoratori durante il lavoro».

La disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro

committente
di
promuovere
la
cooperazione ed il coordinamento tra

committente
e appaltatore attraverso l'elaborazione di un «documento

unico
di
valutazione

dei
rischi»
(DUVRI),
che indichi le misure

adottate

per

l'eliminazione
delle
«interferenze».
La
medesima

disposizione
aggiunge
che
«Tale documento e' allegato al contratto

d'appalto
o
d'opera.
Le
disposizioni
del
presente
comma non si

applicano
ai
rischi
specifici
propri dell'attivita' delle imprese

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

Un'altra
importante novita' e' stata introdotta con l'art. 8 della

legge

n.

123/2007,

che

modifica

il

comma 3-bis dell'art. 86 del

decreto

legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che

ora

prevede

che «Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella

valutazione

dell'anomalia

delle

offerte

nelle

procedure

di

affidamento

di

appalti

di lavori pubblici, di servizi e forniture,

gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico

sia

adeguato

e

sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo

relativo

alla
sicurezza,
il
quale
deve
essere
specificatamente

indicato

e

risultare

congruo

rispetto

all'entità

e
alle

caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Il citato

art. 8, ha altresì introdotto un comma 3-ter dell'art. 86 del codice

dei
contratti
pubblici:
«Il costo relativo alla sicurezza non può

essere comunque soggetto a ribasso d'asta».

Dal
delineato
quadro
normativo emerge, quindi, che i costi della

sicurezza

-
sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e

delle

forniture

-

devono

essere

dalla

stazione

appaltante

adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese

dovranno

nelle

loro offerte indicare i costi specifici connessi con

la loro attività'. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di

tali

offerte,

la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità'

rispetto

all'entità'

e

alle caratteristiche del lavoro, servizio o

fornitura.

Viene,

infine,

normativamente

escluso, anche in questo

caso

per
lavori,
servizi
e
forniture data la natura generale del

principio
esposto
all'art.
86,
comma 3-ter,
che
il
costo della

sicurezza sia suscettibile di ribasso.

Considerata la rilevanza delle questioni e delle problematiche già'

insorte
nell'applicazione
delle
nuove
disposizioni
in materia di

appalti

di

servizi
e
forniture,
l'Autorità
ha
proceduto
ad

effettuare
apposite

audizioni
con
i
rappresentanti
dell'ANCI
-

Associazione
nazionale
comuni
italiani,
dell'UPI
-
Unione delle

province
d'Italia,
di
ITACA
-

Istituto
per
l'innovazione
e la

trasparenza

degli
appalti
e
la
compatibilita'
ambientale,
del

Ministero
del
lavoro
e
previdenza
-

Direzione
generale
per le

politiche
previdenziali,
del Ministero della solidarieta' sociale -

Direzione
generale
della
tutela
cond. lav., dell'ANCE - Direzione

generale

relazioni

industriali
e
Direzione
generale
sicurezza

costruzioni, dell'ANIEM - Associazione nazionale imprese edili, della

CNA
costruzioni

-
Conf. naz. artig. piccola e media impresa, della

CONFAPI,
della CONFINDUSTRIA, dell'Associazione nazionale ingegneria

della sicurezza, della FILCA - CISL, della FILLEA - CGIL, dell'INAIL,

dell'INPS,
di
ASSTRA

-
Associazione trasporti, dell'ANAEPA, della

FILCAMS

- CGIL, della TUCS - UIL, della FISASCT - CISL, della FENEAL

- UIL.

In
tali
audizioni
e'
emersa
l'importanza
della tematica sulla

sicurezza e l'esigenza di un atto di indirizzo dell'Autorita' che dia

indicazioni
utili
alle
stazioni
appaltanti
ed alle imprese; sono

stati,
inoltre,
forniti
importanti contributi che hanno concorso a

chiarire alcuni aspetti della normativa in materia.

Ritenuto in diritto

Le
citate novita' introdotte dalla legge n. 123/2007 in materia di

sicurezza
creano
difficolta' operative alle Stazioni appaltanti con

particolare

riguardo
al
settore
dei
servizi
e
delle forniture,

poiche', non c'e', allo stato attuale, una normativa analoga a quella
prevista per gli appalti di lavori (decreto legislativo n. 494/1996 e

decreto
del
Presidente
della
Repubblica
n.
222/2003),
che
dia

indicazioni
specifiche
sia
sulle modalita' di redazione del DUVRI,

sia sulle modalita' di valutazione dei relativi costi.

Gli
aspetti
che
si
ritiene
di
dover
chiarire
riguardano
in

particolare:

A.
Esistenza
di
«interferenze»
e
il
conseguente
obbligo di

redazione del DUVRI;

B. Valutazione dei costi della sicurezza;

C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

A.
Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione
del DUVRI

Il
DUVRI
si
configura
quale adempimento derivante dall'obbligo,

previsto
dal
novellato

art. 7, comma 3, del decreto legislativo n.

626/1994,

del

datore
di
lavoro
committente
di
promuovere
la

cooperazione

e

il
coordinamento
tra
lo
stesso
e
le
imprese

appaltatrici
e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da

redigersi

a

cura
delle
stazioni
appaltanti
e
che
deve

dare

indicazioni
operative e gestionali su come superare uno dei maggiori

ostacoli
alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei

cantieri: l'interferenza».

Si
parla
di
interferenza nella circostanza in cui si verifica un

«contatto
rischioso»
tra
il
personale
del
committente
e quello

dell'appaltatore
o
tra
il personale di imprese diverse che operano

nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In
linea
di
principio,
occorre
mettere
in
relazione i rischi

presenti
nei
luoghi
in
cui
verrà
espletato
il
servizio
o la

fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le

Stazioni
appaltanti
hanno
come
unico
riferimento
per
la

redazione
del
DUVRI
l'art.
7
del
citato
decreto legislativo n.

626/1994
riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che

non
fornisce
indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per

la sua redazione.

Dal
dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere

redatto
solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque,

non
devono
essere
riportati
i
rischi propri dell'attività delle

singole
imprese
appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi, in

quanto
trattasi
di
rischi
per
i
quali
resta immutato l'obbligo

dell'appaltatore
di
redigere un apposito documento di valutazione e

di
provvedere
all'attuazione
delle misure necessarie per ridurre o

eliminare al minimo tali rischi.

In
assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia

si
ritiene
necessario indicare nella documentazione di gara (bandi,

inviti
e
richieste
di
offerta)
che
l'importo
degli oneri della

sicurezza
e' pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la

valutazione

dell'eventuale

esistenza
di
interferenze
e'
stata

comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Per
quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno
di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare
interferenti i seguenti rischi:

derivanti

da

sovrapposizioni

di

piu'

attivita'

svolte

da

operatori di appaltatori diversi;

immessi

nel

luogo

di

lavoro del committente dalle lavorazioni

dell'appaltatore;

esistenti

nel

luogo

di lavoro del committente, ove e' previsto

che

debba

operare

l'appaltatore,

ulteriori

rispetto

a

quelli

specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

derivanti

da
modalità
di
esecuzione
particolari
richieste

esplicitamente
dal
committente
(che comportino pericoli aggiuntivi

rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si
rammenta
che
la
circolare
interpretativa
del Ministero del

lavoro
e
della
previdenza
sociale
n.
24 del 14 novembre 2007 ha

escluso

dalla
valutazione
dei
rischi da interferenza le attività

che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in

luoghi
sottratti
alla
giuridica
disponibilità del committente e,

quindi,
alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei

medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Appare
utile,
in
ogni
caso,
precisare
come
taluni appalti di

servizi
o
forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove

e'
presente
un
datore
di
lavoro
che non è committente (scuole,

mercati,

musei,
biblioteche). In tali fattispecie e' necessario che

il
committente
(in
genere
l'ente
proprietario
dell'edificio) si

coordini
con
il
datore
di
lavoro
del
luogo
ove
si
svolgera'

materialmente la fornitura o il servizio.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da

interferenza,

in

particolare

negli

edifici
quali,
a
titolo

esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non

solo

al

personale

interno

ed

ai

lavoratori

delle

imprese

appaltatrici,

ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere

presenti

presso

la

struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed

anche il pubblico esterno.

Per

gli

appalti

di

seguito

riportati

e'

possibile

escludere

preventivamente

la

predisposizione del DUVRI e la conseguente stima

dei costi della sicurezza:

la
mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano
necessarie
attività
o
procedure
suscettibili
di
generare
interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di
materiali
e
prodotti
nei
luoghi
di
lavoro
o
nei cantieri (con
l'esclusione
di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati
nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);

i
servizi
per
i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno

della

Stazione

appaltante,

intendendo

per
«interno»

tutti

i

locali/luoghi

messi

a

disposizione dalla stessa per l'espletamento

del servizio, anche non sede dei propri uffici;

i
servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la

stazione appaltante.

La

citata

circolare

del

Ministero del lavoro e della previdenza

sociale

ha poi chiarito che il DUVRI e' un documento «dinamico», per

cui
la
valutazione
dei
rischi
effettuata prima dell'espletamento

dell'appalto
deve
essere
necessariamente
aggiornata
in
caso
di

situazioni
mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e

posa
in
opera
o
nel
caso
di
affidamenti a lavoratori autonomi.

L'aggiornamento
della
valutazione
dei
rischi
deve essere inoltre

effettuato
in
caso
di
modifiche di carattere tecnico, logistico o

organizzativo

resesi

necessarie

nel

corso

dell'esecuzione

dell'appalto o allorche', in fase di esecuzione del contratto, emerga

la

necessita'

di

un

aggiornamento

del

documento.

Nei contratti

rientranti

nel

campo

di

applicazione

del

decreto legislativo n.

494/1996,

per

i

quali

occorre

redigere

il

Piano di sicurezza e

coordinamento,
l'analisi
dei
rischi
interferenti
e
la stima dei

relativi
costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento

e,
quindi,
in tale evenienza non appare necessaria la redazione del

DUVRI.

Infine,
si
fa
presente che il DUVRI e' un documento tecnico, che

dovra' essere allegato al contratto di appalto, poiche' l'appaltatore

dovra'
espletare
le attivita' ivi previste, volte alla eliminazione

dei
rischi.
Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle

specifiche
tecniche
(art.
68
del
Codice
contratti pubblici), in

quanto

deve
consentire
pari
accesso
agli
offerenti,
non
deve

comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e
deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

B. Valutazione dei costi della sicurezza

Per
quantificare
i
costi
della
sicurezza
da
interferenze, in

analogia
agli
appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto

compatibili,
alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del

Presidente
della
Repubblica
n.
222/2003
inserite nel DUVRI ed in

particolare:

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);

b) le
misure
preventive
e
protettive
e
dei
dispositivi
di

protezione

individuale
eventualmente
necessari
per
eliminare
o

ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

c) gli
eventuali
impianti
di
terra
e di protezione contro le

scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di

evacuazione
fumi
(se
non
presenti o inadeguati all'esecuzione del

contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

d) i
mezzi
e servizi di protezione collettiva (come segnaletica
di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli
eventuali
interventi
finalizzati
alla
sicurezza
e

richiesti
per

lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni

interferenti;

g) le

misure

di
coordinamento
relative
all'uso
comune
di

apprestamenti,
attrezzature,
infrastrutture,
mezzi
e
servizi
di

protezione collettiva.

La
stima
dei
costi
dovrà essere congrua, analitica per singole

voci,
riferita
ad
elenchi
prezzi standard o specializzati, oppure

basata

su

prezziari

o

listini

ufficiali
vigenti
nell'area

interessata,
o
sull'elenco
prezzi
delle
misure
di sicurezza del

committente;
nel
caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o

non

sia

disponibile,

la
stima
dovrà
essere
effettuata
con

riferimento
ad

una
analisi
dei
costi
dettagliata
e
desunta da

indagini di mercato.

Si
precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi

alla
sicurezza
non
devono
essere
soggetti
a
riduzione
e vanno

evidenziati
separatamente
da
quelli
soggetti a ribasso d'asta nel

relativo
contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso,

inoltre,
il
direttore
dell'esecuzione
e'
tenuto a verificare che

l'appaltatore

committente
corrisponda i costi della sicurezza anche

all'impresa subappaltatrice.

Potrebbe,
infine,
verificarsi la situazione in cui e' prevista la

possibilita'
per
gli
offerenti
di
presentare varianti, quando il

criterio

di

aggiudicazione
della
gara
e'
quello
dell'offerta

economicamente
piu'
vantaggiosa
(art.
76 del Codice dei contratti

pubblici)
o
quando
emerge
la
necessita' di modifiche in corso di

esecuzione

del
contratto
derivanti
da
intervenute
esigenze
di

carattere
tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal

codice
(art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si

potrebbe
verificare
la necessita' di modificare il DUVRI, attivita'

che puo' comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per
interferenza.

Al
riguardo,
si palesa l'opportunita' da parte della

stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce
relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza.

Non
e'
da
escludere,
infine,
che
nella fase di cooperazione e

coordinamento

che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al

contratto
emerge
la
necessita' di apportare modifiche al documento

già' posto a base d'appalto.

In

analogia

a

quanto

previsto
dall'art.
131
del
codice,

relativamente

ai
lavori,
puo',
quindi, prevedersi in tale fase la

possibilita'
per l'appaltatore di presentare proposte integrative al

DUVRI,
proposte
che
naturalmente dovranno rappresentare oggetto di

attenta
valutazione
da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131,

comma 2,
lettera a)
del
codice
prevede
infatti
che entro trenta

giorni
dall'aggiudicazione
e
comunque
prima
della
consegna
dei

lavori,
l'appaltatore
od
il
concessionario
puo'
presentare alle

amministrazioni
aggiudicatrici
eventuali
proposte
integrative del

piano di sicurezza e di coordinamento.

Si
evidenzia,
quindi,
l'opportunita'
di inserire nel capitolato

d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha

redatto
(o
non
ha
redatto)
il
DUVRI e che tale documento potrà'

essere

aggiornato
dallo
stesso
committente,
anche
su
proposta

dell'esecutore
del
contratto,
in
caso
di
modifiche di carattere

tecnico,

logistico

o

organizzativo
incidenti
sulle
modalità'

realizzative;
tale
documento
potrà',

inoltre, essere integrato su

proposta

dell'aggiudicatario

da

formularsi

entro

trenta

giorni

dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso

In

merito

al

novellato

art.

86,

comma 3-bis

del

Codice

dei

contratti

pubblici,

occorre chiarire se i costi della sicurezza non

assoggettabili

a

ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure

preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i

rischi

di

interferenza

oppure

siano
tutti
i
costi
riguardanti

l'applicazione
delle
misure
di
sicurezza,
ivi
compresi quelli a

carico

dell'impresa

connessi
ai
rischi
relativi
alle
proprie

attività'.

Per
risolvere questa problematica e' necessario considerare che le

modifiche
all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici si collocano

nell'ambito
dei
«criteri
di valutazione delle offerte anormalmente

basse»,
come

recita espressamente la titolazione della disposizione

citata.

In

quest'ottica,

il

legislatore

ha chiesto alla stazione

appaltante

di

valutare,

nella

verifica

della

congruita'

delle

offerte,

che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto

al

costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo

costo,

pertanto,

deve

essere

specificamente

indicato e risultare

congruo

rispetto

all'entita'

e

alle

caratteristiche

dei lavori,

servizi

e
forniture.
D'altro
canto anche l'art. 87, comma 4, allo

stesso
riguardo del Codice dei contratti pubblici precisa che «Nella

valutazione
dell'anomalia
la
stazione
appaltante
tiene conto dei

costi
relativi
alla
sicurezza,
che
devono
essere specificamente

indicati
nell'offerta
e
risultare
congrui
rispetto all'entità e

caratteristiche dei servizi e delle forniture».

Va
inoltre
considerato
che
la
più
volte citata Circolare del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che «..,

per
tutti
gli
altri
rischi non riferibili alle interferenze resta

immutato
l'obbligo
per
ciascuna
impresa
di
elaborare il proprio

documento
di
valutazione
dei rischi e di provvedere all'attuazione

delle
misure
di
sicurezza
necessarie
per
eliminare o ridurre al

minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta».

Infine,
occorre
rilevare
che
i
rischi dell'attività svolta da

ciascuna
impresa

sono
noti alla stessa in maniera puntuale, mentre

non
e'
possibile
per
la
stazione appaltante conoscere le diverse

realta'

organizzative
delle
imprese
che
si
aggiudicheranno
il

servizio
o
la
fornitura,
realta' cui sono strettamente connessi i

rischi delle relative attivita'.

Sulla base di quanto sopra discende che:

1)

per

i

costi

della
sicurezza
afferenti
all'esercizio

dell'attività
svolta
da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo

per
la
stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di

provvedere
all'attuazione
delle
misure
necessarie per eliminare o

ridurre

al
minimo
i
rischi.
I
suddetti
costi
sono
a
carico

dell'impresa,

la

quale
deve
dimostrare,
in
sede

di
verifica

dell'anomalia
delle
offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a

quelli desumibili dai prezzi o dal mercato;

2)
per
quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la

eliminazione
dei
rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti

dall'importo
a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di

verifica
dell'anomalia,
detti
costi
non
sono
oggetto
di alcuna

verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione

appaltante.

Rispetto
alla
valutazione dei costi a carico delle imprese di cui

al
precedente
punto
1),
si
sottolinea
che la stessa deve essere

effettuata
anche
in
quei
casi in cui non si procede alla verifica

delle

offerte

anomale
(ad
esempio
per
l'affidamento
mediante

procedura negoziata).

Conclusioni

Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorita' ritiene che:

A.
per
gli
appalti di seguito riportati e' possibile escludere
preventivamente

la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima

dei costi della sicurezza:

a) la
mera
fornitura senza installazione, salvo i casi in cui

siano
necessarie
attività
o
procedure
suscettibili
di generare

interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di
materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;

b) i
servizi

per
i
quali
non
è
prevista

l'esecuzione

all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti

i
locali/luoghi
messi
a disposizione dalla stazione appaltante per

l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

c) i
servizi
di
natura
intellettuale,
anche
se effettuati

presso la stazione appaltante.

B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze

le
misure,
in
quanto
compatibili, di cui all'art. 7, comma 1, del

decreto
del
Presidente
della

Repubblica
n. 222/2003 previste nel

DUVRI, richiamate in precedenza.

C.

Per

i

costi

della
sicurezza
afferenti
all'esercizio

dell'attività
svolta
da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo

per
la
stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di

provvedere
all'attuazione
delle
misure
necessarie per eliminare o

ridurre

al
minimo
i
rischi.

I
suddetti
costi
sono
a
carico

dell'impresa,

la

quale
deve
dimostrare,
in
sede
di
verifica

dell'anomalia
delle
offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a

quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. I costi della sicurezza
necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti
distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In

fase
di
verifica
dell'anomalia,
detti
costi
non sono oggetto di

alcuna
verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dalla

stazione appaltante.

Roma, 5 marzo 2008

Il presidente: Giampaolino

Il consigliere relatore: Moutier

<https://www.diritto.it/sicurezza-nell-esecuzione-degli-appalti-relativi-a-servizi-e-forniture-predisposizione-d-el-documento-unico-di-valutazione-dei-rischi-duvri-e-determinazione-dei-costi-della-sicurezza/>